

Statuto
della **"FONDAZIONE LUCA TORRICELLA
ETS"**

**ARTICOLO 1
COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE**

1.1 È costituita, quale Ente del Terzo Settore, ai sensi del D.Lgs. 117/2017, una Fondazione denominata: **"FONDAZIONE LUCA TORRICELLA – ETS"** o anche solo in forma abbreviata **"F.L.T. ETS"**.

1.2 L'indicazione "Ente del Terzo Settore" o l'acronimo "ETS" dovranno essere utilizzati nella denominazione sociale, negli atti, nella corrispondenza ed in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico.

**ARTICOLO 2
SEDE**

2.1 La Fondazione ha sede in Martina Franca, all'indirizzo risultante dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

2.2 Rappresentanze, delegazioni ed uffici potranno essere istituiti sia in Italia che all'estero.

**ARTICOLO 3
SCOPI E ATTIVITÀ**

3.1 La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale riconducibili alle lettere a), b), c), d) e u) dell'Articolo 5 del D.Lgs. n. 117/2017 ed in particolare :

- la prevenzione oncologica, da attuarsi prevalentemente a mezzo di personale volontario e di medici, quale compito istituzionale primario e attività sociale;
- l'informazione e l'educazione alla salute e alla prevenzione oncologica;
- l'assistenza agli ammalati terminali;
- l'attività sociale ed assistenziale, educativa, civili e di solidarietà
- il recupero socio-culturale, spirituale di coloro che versano in situazioni di disagio familiare e segnatamente anziani, ragazze madri, bambini abbandonati, nuclei familiari in crisi;
- promuovere la cultura di volontariato in genere anche mediante l'assistenza ai malati terminali e prevenzione oncologica a mezzo di personale volontario e di medici, la realizzazione di convegni, rappresentazioni, esposizioni, incontri culturali;

**ARTICOLO 4
ATTIVITÀ DIVERSE, SECONDARIE E STRUMENTALI**

4.1 La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui al precedente Articolo 3, purchè secondarie e strumentali rispetto ad esse, in quanto ritenute necessarie o comunque opportune per il raggiungimento delle finalità di cui al presente statuto e secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'Articolo 6 del d.lgs. n. 117/2017, ed in particolare potrà, altresì, svolgere ogni operazione relativa a:

- a) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, usufruttuaria o comunque posseduti;
- b) affittare immobili da utilizzare per l'esercizio della propria attività e stipulare ogni più opportuno atto e/o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'acquisto di beni mobili ed immobili, la stipulazione di convenzioni di qualsiasi genere con enti pubblici e privati, nei limiti previsti dalla normativa vigente;
- c) partecipare, costituire e concorrere alla costituzione di associazioni, enti ed istituzioni pubbliche e private, organizzazioni, riconosciute e non riconosciute, la cui attività sia rivolta al perseguimento di finalità affini od analoghe;

4.2 Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio di Amministrazione.

**ARTICOLO 5
PATRIMONIO**

5.1 Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

5.2. Il patrimonio della fondazione è composto:

A) Fondo di Dotazione: costituito dalla dotazione iniziale della Fondazione così come sarà indicata nell'atto di trasformazione a rogito del Notaio Marco Monti di Laterza in data 6 ottobre 2009 registrato a Taranto il 9 ottobre 2009 al n.ro 4928.

Il Fondo è intangibile e può essere accresciuto da eredità legati e donazioni con tale specifica destinazione e da ogni altra entrata destinata per deliberazione del Consiglio di Amministrazione ad incrementarlo.

B) Fondo di Gestione, liberamente utilizzabile per le attività previste agli artt. 3 e 4, è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione;
- da eventuali elargizioni, donazioni o lasciti testamentari, che non siano espressamente destinati a integrare il fondo di dotazione;
- da eventuali contributi attribuiti dall'Unione europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati;
- da apporti o conferimenti di denaro, beni, materiali o immateriali, mobili o immobili, o altre utilità suscettibili di valutazione economica, contributi in qualsiasi forma effettuati da terzi senza espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;
- dai ricavi delle attività istituzionali, e di quelle secondarie strumentali;
- dai beni mobili ed immobili, materiali e immateriali, che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, e che non siano espressamente destinati al fondo di dotazione, compresi quelli acquistati dalla Fondazione medesima.

ARTICOLO 6 ESERCIZIO FINANZIARIO

6.1 L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

6.2 Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio di esercizio, redatto in conformità a quanto previsto nell'Articolo 13 del Codice del Terzo settore, nonché il bilancio sociale, ai sensi dell'Articolo 14 del Codice del Terzo settore.

6.3 Gli avanzi delle gestioni annuali dovranno essere innanzitutto impiegati per la ricostituzione del fondo di dotazione resasi necessaria a seguito di riduzioni dello stesso per perdite, e solo per la differenza per il potenziamento delle attività della fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

6.4 La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili, ed avanzi di gestione, fondi o riserve comunque denominate a chicchessia, anche nei casi di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, né direttamente né indirettamente.

ARTICOLO 7 COLLEGIO DEI VOLONTARI

7.1 La Fondazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività ed è tenuta ad iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'attività di volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dalla Fondazione soltanto le spese sostenute e documentate per l'attività prestata entro i limiti massimi ed alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo.

Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

7.2 I soggetti che prestano attività di volontariato nelle attività della Fondazione costituiscono il Collegio dei Volontari.

7.3 Il Collegio dei Volontari avrà un suo rappresentante nell'ambito del Consiglio di Amministrazione.

7.4 Il Collegio dei Volontari si riunisce in assemblea almeno una volta l'anno, convocata dal Presidente della Fondazione o ogni qualvolta venga richiesto al Presidente della Fondazione da almeno un terzo dei suoi membri, anche fuori della sede sociale, purché in Italia.

Hanno diritto al voto tutti volontari che risultano dal registro della Fondazione per l'anno solare in corso.

La convocazione dell'assemblea dei volontari avviene con avviso spedito con qualsiasi strumento, anche telematico, che ne attesti la ricezione o a mezzo pubblicazione sul sito internet istituzionale della Fondazione almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza in prima convocazione e deve prevedere anche una seconda convocazione.

Tra la prima convocazione e la seconda convocazione devono decorrere al meno due giorni.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza con l'elenco delle materie da trattare sia in prima che in seconda convocazione.

L'assemblea elegge al suo interno un Presidente ed un Segretario.

Il Presidente dell'Assemblea deve constatare la regolare costituzione della stessa, accertare

l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'Assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Il Segretario deve verbalizzare la seduta ed i risultati delle votazioni.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

7.5 In seduta assembleare il Collegio dei volontari delibera sulle necessità, le richieste e le proposte inerenti la loro attività offerta alla Fondazione ed elegge, una volta ogni tre anni, tra i volontari stessi, il proprio rappresentante in seno al Consiglio di Amministrazione.

7.6 L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di tanti volontari che rappresentino almeno la metà del totale dei volontari aventi diritto e delibera a maggioranza dei partecipanti alla seduta.

L'Assemblea è regolarmente costituita in seconda convocazione con la presenza di qualsiasi numero di volontari aventi diritto e delibera a maggioranza dei partecipanti alla seduta.

ARTICOLO 8

ORGANI ED UFFICI DELLA FONDAZIONE

8.1 Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- l' Organo Di Controllo e Revisore Legale Unico

8.2 Sono Uffici della Fondazione:

- Direttore Sanitario;
- Direttore Scientifico;

ARTICOLO 9

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

9.1 La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione costituito da:

- Presidente;
- due consiglieri nominati dal Presidente;
- un consigliere del Collegio dei Volontari, eletto dal Collegio stesso con le modalità di cui all'Articolo 7 (sette) dello Statuto;

9.2 Il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione può essere aumentato fino a 11 (undici) mediante cooptazione da parte del Presidente;

9.3 Per essere eletti componenti del Consiglio è necessario che i candidati non siano stati:

- (a) dichiarati interdetti, inabilitati, falliti;
- (b) condannati ad una pena, anche temporanea, che importi interdizione dai pubblici uffici od incapacità ad esercitare uffici direttivi,

9.4 Salvo dimissioni, morte o revoca dei Consiglieri ,essi restano in carica fino all'approvazione del bilancio al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere rieletti alla carica da chi li ha nominati.

9.5 Il membro che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio di Amministrazione stesso.

9.6 Ogni membro può essere revocato da chi lo ha nominato.

9.7 Se vengono a mancare per qualsiasi causa uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, la sostituzione avverrà in conformità a quanto previsto nel primo comma. I consiglieri così nominati restano in carica fino a scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione.

9.8 all'Organo Amministrativo , di applicano le norme previste dall'art.26 del D.Lgs. 117/2017.

ARTICOLO 10

POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

10.1 il Consiglio di Amministrazione della fondazione è investito di poteri di ordinari e straordinaria amministrazione.

10.2 Spetta al Consiglio di Amministrazione, oltre ai poteri espressamente conferiti dal presente Statuto:

- a) dirigere e coordinare nel quadro dei programmi approvati e, con il vincolo di bilancio, l'attività della Fondazione e le attività ad essa strumentali;
- b) curare la gestione amministrativa ed economico-contabile della Fondazione;
- c) provvedere, in conformità agli indirizzi ed alle direttive generali approvate, all'assunzione del personale ed a tutti i provvedimenti relativi ad esso;
- f) stabilire gli eventuali regolamenti di funzionamento;
- g) stabilire gli incarichi di consulenza esterna, determinandone la durata, le mansioni e gli eventuali compensi;

- h) stabilire i budget per le attività e gli schemi di convenzione per le collaborazioni esterne;
 - l) curare e controllare la tesoreria ed i rapporti con le banche e le imprese, potendo accendere o estinguere conti correnti e finanziamenti.
 - l) redigere ed approvare il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo annuale;
 - m) Vigilare e controllare l'esecuzione delle delibere e dei programmi della Fondazione, nonché la conformità dell'impiego di eventuali contributi;
 - n) deliberare eventuali modifiche al presente Statuto e deliberare lo scioglimento con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) dei suoi membri e con il consenso espresso del Presidente;
 - o) deliberare la decadenza dei Consiglieri per la perdita dei requisiti di eleggibilità;
- 10.3 Il Consiglio di Amministrazione nomina i componenti dell'organo di controllo, ed eventualmente del revisore legale unico, e ne stabilisce l'eventuale compenso.-
- 10.4 Il Consiglio di Amministrazione nomina il Direttore Sanitario e ne stabilisce la durata dell'incarico e l'eventuale compenso;
- 10.5 Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di nominare, anche tra persone esterne al Consiglio stesso, un Presidente Onorario; un Direttore scientifico ed ogni altro organismo che reputi necessario per le attività della Fondazione, stabilendone la durata, le mansioni e gli eventuali compensi.
- 10.6 Il Consiglio di Amministrazione può conferire deleghe di parte dei propri poteri o ad uno o più dei suoi membri, compreso il Presidente, o ad un Segretario Generale, nominato tra persone esterne al Consiglio stesso, stabilendone la durata, le mansioni ed i poteri dell'incarico e l'eventuale compenso. Tali deleghe avranno efficacia a decorrere dalla data della deliberazione e, se non prevista una durata, fino a revoca da parte del Consiglio di Amministrazione
- 10.7 Tutti gli eventuali compensi previsti dal presente articolo saranno deliberati dal Consiglio di Amministrazione secondo i criteri di cui all'Articolo 18 (diciotto) dello Statuto.
- 10.8 Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta anche il rimborso delle spese sostenute in ragione dell'ufficio e dimostrate.

ARTICOLO 11

CONVOCAZIONE E QUORUM DELLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

11.1 il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente della Fondazione, che lo presiede, per mezzo di avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'adunanza almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per la riunione, mediante lettera raccomandata, posta elettronica, anche non certificata, o mediante qualsiasi strumento telematico che ne attesti la ricezione. In caso di urgenza, il Consiglio è convocato, con le medesime modalità con almeno 2 (due) giorni prima della data prevista per la riunione.

Il Consiglio di Amministrazione è comunque valido, anche indipendentemente dalle modalità della convocazione, se è presente la totalità dei Consiglieri.

11.2 Il Consiglio di Amministrazione, salvo quanto diversamente stabilito dal presente Statuto, è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica e delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni possono essere assunte anche mediante la sottoscrizione della relativa verbalizzazione.

Le deliberazioni constano da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e vengono riportate sul libro verbali del Consiglio di Amministrazione

ARTICOLO 12

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

12.1 Il Presidente, oltre ai poteri espressamente attribuiti dal presente Statuto, ha la legale rappresentanza della Fondazione.

12.2 Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, Convoca l'assemblea del Collegio dei volontari; cura l'esecuzione degli atti deliberati dagli organi della Fondazione.

12.3 Il Presidente agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, con il potere di nominare procuratori, determinandone le attribuzioni. Il Presidente ha anche il potere di rilasciare procura per il compimento di singoli atti o categorie di atti.

12.4 Il Presidente, in caso di urgenza, può adottare provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, che saranno successivamente sottoposti a ratifica dello stesso Consiglio di Amministrazione

12.5 Il Presidente può essere destinatario della delega del Consiglio di Amministrazione di parte dei propri poteri, in forza ed ai sensi dell'art. 10.6 del presente Statuto.

Il Presidente può delegare singoli propri compiti al Vice-Presidente, ad alcuni componenti del Consiglio di Amministrazione, nonché, ove nominati, al Direttore Scientifico, al Direttore Sani-

tario o al Segretario Generale.

Il Presidente dura in carica venti anni.

Il Presidente designa un proprio successore, il quale subentrerà automaticamente allo stesso, quale Presidente, per la durata che lo stesso indicherà, in caso di decesso, dimissioni o permanente impedimento del titolare della nomina.

In mancanza di tale designazione, si considerano designati, quali successori del Presidente, i suoi discendenti in linea retta, i quali dovranno nominare il discendente che assumerà la carica di Presidente.

ARTICOLO 13

VICE - PRESIDENTE

Il Vice - Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione nell'ambito dei Consiglieri.

Esso sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento ed esercita le funzioni a lui delegate dallo stesso.

13.2 Di fronte a terzi, la firma del Vice - Presidente fa presumere l'assenza o l'impedimento del Presidente ed è sufficiente a liberare i terzi, compresi i pubblici ufficiali, da qualsiasi ingenuità e responsabilità circa eventuali limiti ai poteri di rappresentanza per gli atti ai quali la firma si riferisce.

ARTICOLO 14

PRESIDENTE ONORARIO

14.1 Il Presidente Onorario, ove nominato dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 10.5. è scelto tra persone particolarmente meritevoli, le quali si sono distinte nell'ambito sociale e socio-sanitario.

14.2 Il Presidente Onorario ha il diritto di partecipare ai lavori del Consiglio di Amministrazione, pur essendo privo del diritto di voto.

ARTICOLO 15

DIRETTORE SCIENTIFICO

15.1 Il Direttore Scientifico, ove nominato dal Consiglio di Amministrazione ha il compito di proporre gli indirizzi di sviluppo organizzativo e scientifico al Consiglio di Amministrazione nell'ambito delle competenze individuate e per tutta la durata stabilita dal Consiglio di Amministrazione all'atto della nomina.

ARTICOLO 16

DIRETTORE SANITARIO

16.1 Il Direttore Sanitario è nominato dal Consiglio di Amministrazione, che ne determina la durata dell'incarico e l'eventuale compenso ed ha il compito di sovrintendere alla gestione ed all'attuazione dei programmi sanitari della Fondazione nell'ambito delle competenze individuate.

ARTICOLO 17

ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE LEGALE UNICO

17.1 La fondazione deve nominare un organo di controllo.

17.2 L' organo di controllo può essere monocratico o collegiale, resta in carica per tre esercizi e i suoi componenti possono essere riconfermati.

17.3 La nomina compete al Consiglio di Amministrazione che stabilisce il numero dei componenti e l'eventuale compenso.

17.4 Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 c.c. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del c.c.

17.5 Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

17.6 L'Organo di controllo collegiale elegge tra i propri membri il Presidente.

17.7 L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001. n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare, inoltre, al superamento dei limiti di cui all'Articolo 31 comma 1 del D.Lgs 117/2017, o per scelta, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

17.8 L' organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli

articoli 5, 6, 7 e 8 del d.lgs. 1 17/2017 ed attesta che il bilancio sociale, quando previsto, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del d.lgs. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

17.9 I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

17.10 I membri dell'organo di controllo partecipano alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

17.11 Se l'organo di controllo non effettua anche la revisione legale dei conti, diviene obbligatorio nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro quando vengano raggiunti limiti previsti dall'Articolo 31 del Codice del Terzo Settore.

17.12 La nomina e l'eventuale compenso del revisore legale dei conti o della società di revisione è a cura del Consiglio di Amministrazione.

17.13 Se la funzione di revisione legale non è attribuita all'organo di controllo, l'organo di revisione legale resta in carica per tre esercizi e può essere riconfermato.

ARTICOLO 18

COMPENSI AGLI ORGANI AMMINISTRATIVI E DI CONTROLLO.

Nessun compenso è dovuto ai componenti il Consiglio di Amministrazione, ed al Presidente del Consiglio di Amministrazione, salvo il rimborso delle spese sostenute in ragione dell'ufficio e dimostrate,.

Per gli Amministratori che siano delegati dal Consiglio di Amministrazione a parte dei propri poteri o a particolari incarichi di responsabilità, può essere previsto un compenso dal Consiglio di Amministrazione;

Ogni eventuale compenso deliberato a favore: degli Amministratori, in forza del comma precedente; del Direttore Sanitario, del Direttore Scientifico, del Segretario Generale ed ai componenti dell'Organo di Controllo ed al Revisore legale unico, ai sensi dell'Articolo 8 D.Lgs. 117/2017 deve essere proporzionale all'attività svolta, alle responsabilità assunte ed alle specifiche competenze o comunque non superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni.

ARTICOLO 19

COLLABORATORI E DIPENDENTI

19.1 La Fondazione può assumere dipendenti, stipulando contratti secondo le norme vigenti in materia ed assicurandoli contro le malattie, l'infortunio e la responsabilità civile verso terzi.

Articolo 20

SCIoglimento

20.1 La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata nel tempo.

20.2 La Fondazione si estingue, con delibera del Consiglio di Amministrazione, secondo le modalità di Legge.

20.3 Le delibera di estinzione sarà valida qualora sia adottata col voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) dei componenti del Consiglio di Amministrazione e con il consenso espresso del Presidente;

20.4 Contestualmente alla delibera di scioglimento, il Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina di uno o più liquidatori, potendo sceglierli anche tra gli amministratori uscenti.

20.5 In caso di estinzione, successivamente alla liquidazione di tutte le passività e pendenze, salva diversa destinazione imposta dalla legge, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio d'Indirizzo, che nominerà il/i liquidatore/i, determinandone i poteri, ad altri Enti che perseguano finalità analoghe appartenenti a Terzo settore, previo parere favorevole dell'Ufficio di cui all'Articolo 45 del Codice del Terzo settore.

ARTICOLO 21

CLAUSOLA ARBITRALE

21.1 Tutte le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti la sua interpretazione, esecuzione e validità saranno deferite ad un Arbitro Unico nominato dal Presidente del Tribunale di Taranto.

21.2 L'arbitro Unico precederà in via irrituale e secondo equità, libero da qualsiasi obbligo di forma e il suo giudizio sarà vincolante ed inappellabile per le parti.

21.3 La sede dell'arbitrato sarà Taranto.

ARTICOLO 22

CLAUSOLA DI RINVIO

22.1 Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice del Terzo settore, del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

F.to CARAMIA Sabrina - F.to TORRICELLA Giuseppe - F.to TORRICELLA Grazia Maria - F.to TORRICELLA Alessandro - F.to TORRICELLA Mario - F.to Dr. Arcangelo RINALDI, Notaio vi è il sigillo.